

Cari Colleghi,

come certamente già saprete la regione Puglia ha emanato la DGR n. 2034 del 13.12.2016 (*) che impone nuovi vincoli alla prescrizione dei farmaci contenenti **rosuvastatina** e **ezetimibe** (in monoterapia, in associazione preconstituita, in associazione estemporanea con varie statine) con l'obiettivo di limitare la spesa relativa a questi farmaci.

Alcuni colleghi mi hanno segnalato difficoltà di interpretazione della delibera che possono generare comportamenti prescrittivi non corretti. Per questo ho pensato di fare cosa utile a tutti nel formulare uno schema interpretativo che ci consenta di attenerci alle disposizioni regionali salvaguardando il diritto dei pazienti a ricevere cure adeguate ed evitando inutili conflittualità con i colleghi specialisti e con gli assistiti.

Cari saluti
Gaetano D'Ambrosio

Premettiamo che:

1. valutiamo molto negativamente l'istituzione di ulteriori incombenze burocratiche nella prescrizione, già insopportabilmente gravata da normative molto complesse;
2. riteniamo legittimo l'intento degli amministratori regionali di razionalizzare la spesa farmaceutica sollecitando un comportamento prescrittivo che eviti il ricorso a farmaci a più alto costo quando non necessario;
3. consideriamo sempre e comunque il beneficio per il paziente l'obiettivo prioritario di ogni nostro comportamento clinico.

Gli scenari previsti dalla delibera e le relative procedure che devono essere adottate dal **Medico di Medicina Generale (MMG)** e dallo **Specialista del SSN** sono riassunti nella seguente tabella:

	Medico di Medicina Generale	Specialista del SSN
Paziente già in trattamento	Deve apporre il codice CT sulla ricetta	Se conferma la prescrizione NON deve compilare la scheda di monitoraggio.
Nuova prescrizione decisa dal MMG	Deve apporre il codice NV sulla ricetta	- -
Nuova prescrizione proposta dallo specialista	Se condivide la prescrizione, deve apporre il codice SC sulla ricetta	Deve compilare una scheda di monitoraggio in formato elettronico e rilasciarne una copia cartacea per il MMG

I codici CT/NV/SC hanno il seguente significato:

- CT: continuità terapeutica (paziente già in trattamento)
 NV: paziente "naive" ovvero non trattato in precedenza con rosuvastatina o con ezetimibe (in monoterapia o in associazione preconstituita)
 SC: prescrizione effettuata sulla base della scheda di monitoraggio formulata dallo specialista

Ezetimibe in monoterapia (pazienti intolleranti alle statine)	
trattamento di 1° livello	trattamento di 2° livello
<ul style="list-style-type: none"> • pazienti intolleranti alle statine con rischio da moderato a molto alto 	<ul style="list-style-type: none"> • pazienti intolleranti alle statine con rischio medio
<ul style="list-style-type: none"> • pazienti in trattamento con immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi che non tollerano il trattamento con statine o non possono eseguirlo 	

Ezetimibe in associazione (estemporanea o preconstituita)	
trattamento di 1° livello	trattamento di 2° livello
<ul style="list-style-type: none"> • pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave per livelli di LDLc \geq 130 mg/dL 	<ul style="list-style-type: none"> • pazienti a rischio cardiovascolare alto o molto alto
	<ul style="list-style-type: none"> • ipercolesterolemia familiare monogenica • iperlipidemia familiare combinata • disbetalipoproteinemia

In conclusione, la delibera regionale non modifica (non potrebbe farlo) i criteri di rimborsabilità stabiliti dalla nota 13 ma richiede che lo specialista dichiari esplicitamente quale criterio è stato adottato nella prescrizione.

In particolare il documento stabilisce che:

1. per i pazienti già in trattamento con rosuvastatina o ezetimibe (in monoterapia o in associazione) l'apposizione del codice CT (continuità terapeutica) esime il MMG dall'espletare qualsiasi altra procedura; non è pertanto necessario inviare i pazienti allo specialista per la formulazione della scheda di monitoraggio;
2. la scheda di monitoraggio deve essere compilata solo dallo specialista, in fase di prima prescrizione, per i pazienti che non erano già in trattamento;
3. il MMG è libero di recepire la prescrizione dello specialista apponendo il codice SC;
4. il MMG è libero di instaurare autonomamente la terapia con rosuvastatina o ezetimibe apponendo il codice NV sulla ricetta senza compilare la scheda di monitoraggio ma attenendosi ai criteri di rimborsabilità previsti dalla nota 13.

Resta inteso che le disposizioni relative agli specialisti sono riservate ai colleghi che esercitano per conto delle strutture pubbliche e che hanno accesso alla piattaforma "Edotto" e, quindi, non riguardano le visite specialistiche effettuate in regime di libera professione.

Nel caso in cui il Medico di Medicina Generale riceva da uno specialista consultato privatamente l'indicazione di utilizzare un preparato a base di ezetimibe o rosuvastatina è libero di accettare il suggerimento e di riportare il codice NV sulla ricetta come se fosse una prescrizione effettuata di propria iniziativa.

(*) Il testo della delibera è disponibile all'indirizzo:

http://www.sist.puglia.it/opencms/export/sites/sist/portale/files_download/nota_541_Notifica_DGR_n_2034_.pdf